

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2183

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

DAL MINISTRO DELLA CULTURA
(GIULI)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(TAJANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201,
recante misure urgenti in materia di cultura

*Presentato al Senato della Repubblica il 27 dicembre 2024
e trasferito alla Camera dei deputati il 28 dicembre 2024*

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Decreto-legge recante “Misure urgenti in materia di cultura”.

Amministrazione competente: Ministero della cultura.

Referente ATN: Ufficio legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Lo scopo principale del decreto legge è quello di prevedere misure che favoriscano la cultura, coerentemente con il programma di Governo.

In particolare, il ricorso alla decretazione di urgenza deriva:

- dall'esigenza di adottare il Piano Olivetti per la cultura affinché si possa favorire lo sviluppo e la potenzialità della cultura in più ambiti, elemento caratterizzante le linee programmatiche del nuovo mandato del Ministro della cultura;
- dall'esigenza di promuovere ulteriori iniziative culturali, nelle materie di competenza del Ministero della cultura, e istituire una Unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato;
- dall'esigenza di favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età e di sostenere la filiera dell'editoria libraria, ampliando, inoltre, l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate alla cultura (cd terza pagina). La straordinaria necessità ed urgenza è altresì giustificata dalle recenti vicende di cronaca che denotano, sempre più spesso, un allontanamento delle generazioni più giovani dalla cultura largamente intesa;
- dall'esigenza di autorizzare la spesa di 800.000 euro al fine di celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, che oltre a fornire una definizione univoca e condivisa di paesaggio, ha comportato rilevanti novelle al codice di settore;
- dall'esigenza di assicurare la continuità dell'attività e del funzionamento della Giunta storica nazionale e degli Istituti storici ad essa aderenti, assicurando un finanziamento a detti Istituti, i quali, in assenza di un contributo pubblico previsto dalla legge come sicuro e costante, vedrebbero compromesso il proprio funzionamento e lo svolgimento delle rilevanti attività istituzionali di cui sono investiti;
- dall'esigenza emersa in seno ad una indagine svolta dalla Corte dei conti rispetto all'iniziativa Bonus cultura 18app all'esito della quale si è riportata all'attenzione del Ministero della cultura la necessità di prevedere un termine di scadenza per la richiesta da parte degli esercenti del rimborso delle fatture. Pertanto, è stato stabilito un termine entro il quale gli esercenti delle attività presso le quali è utilizzata la Carta della cultura giovani e la Carta del merito che abbiano maturato il credito derivante dall'utilizzo delle medesime debbano provvedere, a pena di decadenza, all'invio della relativa fattura entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'edizione in corso, evitando in tal modo l'insorgere di difficoltà nella chiusura delle contabilizzazioni;
- dall'esigenza di prevedere l'iscrizione di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti di cui al comma 1 dell'articolo 63 del nuovo Codice dei contratti pubblici delle Soprintendenze

Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione, misura necessaria e urgente anche a seguito della riorganizzazione attuata con il d.P.C.M. 57/2024, che ha soppresso i Segretariati regionali.

Inoltre, si è consentita la stabilizzazione del regime semplificatorio introdotto durante il periodo pandemico con l'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in materia di realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali, ad oggi previsto sino al 31 dicembre 2024. L'urgenza di attivarsi è evidentemente di natura temporale, atteso la scadenza al 31/12 ed è finalizzata a sostenere ed incentivare l'industria culturale, attraverso il permanere del regime semplificatorio.

Infine, tenuto conto delle sempre nuove e crescenti esigenze di tutela del pubblico di minori è stata introdotta una nuova categoria di opere cinematografiche classificabili come "opere non adatte ai minori di 10 anni";

- dall'esigenza di ridenominare la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali alla quale è affidato il coordinamento dei corsi di formazione erogati dal Ministero della cultura attraverso i propri uffici e istituti. L'urgenza è dettata dalla necessità di raccordare e razionalizzare le attività di formazione e aggiornamento professionale di personale qualificato di cui il Ministero necessita, dato anche l'elevato tecnicismo delle materie ad esso afferenti;
- dall'esigenza di dettare misure volte a dichiarare l'impignorabilità dei fondi destinati alla tutela del patrimonio culturale e delle attività culturali, al fine di sottrarre all'esecuzione forzata le risorse destinate ad un pubblico servizio in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo;
- dall'esigenza di consentire al Ministero della cultura di disporre dei proventi conseguiti in occasione di eventi culturali non soltanto per la tutela e valorizzazione, come già avviene in base alla vigente normativa, ma anche per l'acquisizione di beni culturali.

Inoltre, viene aggiornato il riferimento relativo alla deroga disposta dall'art. 1-ter del decreto -legge 104/2019, in tema di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture alle società in house, precedentemente riferita al comma 2, dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016 ed ora, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, riferita al secondo periodo del comma 2, dell'articolo 7, del citato decreto legislativo n. 36/2023 (cd. valutazione di congruità economica dell'offerta e dei vantaggi per la collettività).

È altresì aggiornato il riferimento all'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 con il riferimento all'articolo 57, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (cc.dd. clausole sociali).

Al tempo stesso, è disposta un'autorizzazione di spesa pari a 500.000 euro per contribuire fino al 31 dicembre 2024 al funzionamento della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea, che altrimenti vedrebbe compromessa la capacità di assolvere ai propri compiti istituzionali.

Infine, dall'esigenza di preservare fino al 31 dicembre 2025 la gestione operativa sulla contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale per il Lazio, che, a completamento della riforma ministeriale di cui al d.P.C.M. n. 57/2024, verrà soppresso con successivo trasferimento delle relative funzioni alla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma;

- dall'esigenza di semplificare le procedure relative all'individuazione delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura da destinare alla remunerazione di eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale del Ministero.

Inoltre, si estende la possibilità prevista dall'art. 1-ter, comma 4, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.

132, di attivare specifici progetti locali mediante l'utilizzo delle proprie risorse derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso, a tutti i luoghi della cultura dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura (musei, parchi archeologici, complessi monumentali, gallerie ecc.), precedentemente riservata solo agli istituti e ai musei dotati di autonomia speciale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il decreto legge si pone l'obiettivo di far fronte a straordinarie necessità ed urgenze volte a favorire lo sviluppo della cultura come bene accessibile e integrato nella vita della comunità, sia attraverso l'introduzione di nuovi strumenti o risorse (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9) sia attraverso la previsione di precipue modifiche alle disposizioni vigenti (artt. 6, 7, 10, 11).

In particolare:

- è disposta una modifica alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 che non prevede un termine decadenziale oltre il quale i soggetti presso cui è possibile utilizzare la Carta cultura Giovani e la Carta del merito devono procedere alla trasmissione della fattura ai fini dell'ottenimento del pagamento del credito maturato;
- è disposta una modifica all'art. 63, comma 4, primo periodo, del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che non annovera tra gli iscritti di diritto all'elenco di cui al comma 1 le Soprintendenze Archeologie, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione;
- l'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 12, prevede un regime semplificatorio inizialmente introdotto in via sperimentale, durante il periodo pandemico, sino al 31 dicembre 2021 e di volta in volta prorogato sino al 31 dicembre 2024;
- è disposta la modifica dell'art. 2, comma 2, del D.lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 che non annovera nella classificazione delle opere cinematografiche le opere non adatte ai minori di anni 10;
- è disposta la modifica all'articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che non prevede la possibilità per il Ministero della cultura di disporre di una quota dei proventi conseguiti in occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali anche ai fini dell'acquisizione a vario titolo dei beni culturali;
- sono disposte delle modifiche all'art. 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, stante il non aggiornamento ai nuovi riferimenti normativi dettati dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- è disposta la modifica all'articolo 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che non prevede delle procedure semplificate volte alla individuazione delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura, da destinare alla remunerazione di eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale del Ministero della cultura;
- è disposta la modifica all'art. 1-ter, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, che non prevede per tutti i luoghi di cultura ma solo per gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale, la possibilità di attivare specifici progetti locali mediante l'utilizzo delle proprie risorse derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso.

Inoltre, non prevede la possibilità di disporre delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 (c.d. riequilibrio finanziario), per le medesime finalità.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

La proposta normativa incide sulle seguenti disposizioni vigenti:

- è inserito il comma 357-*sexies* all'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di prevedere un termine decadenziale di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa, entro cui i soggetti presso cui è possibile utilizzare la Carta della cultura Giovani e la Carta del merito devono procedere alla trasmissione della fattura al fine di ottenere il pagamento del credito maturato. Per le edizioni già concluse, è fissata la data del 31.03.2025;
- all'art. 63, comma 4, primo periodo, del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, dopo le parole «Sport e salute S.p.a» sono aggiunte le seguenti «e le Soprintendenze Archeologie, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione» al fine di includere le predette Soprintendenze tra gli iscritti di diritto all'elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo, in ragione del fatto che a seguito dell'emanazione del d.P.C.M. n. 57/2024 recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, sono stati soppressi i Segretariati regionali trasferendone le competenze alle Soprintendenze;
- è stabilito che il regime semplificatorio di cui all'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 12, introdotto in via sperimentale, durante il periodo pandemico, sino al 31 dicembre 2021 e annualmente prorogato sino al 31 dicembre 2024, sia stabilito in modo permanente, al fine di sostituire ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, con una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), eccetto i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo;
- è inserita la lettera b-*bis*) all'art. 2, comma 2, del d.lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 al fine di annoverare nella classificazione delle opere cinematografiche anche le opere non adatte ai minori di anni 10, perseguendo l'obiettivo di recepire nel sistema italiano le buone prassi che operano in materia sullo scenario europeo ed internazionale e che già prevedono nei sistemi di classificazione la presenza della fascia di età in esame;
- all'articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «delle attività culturali» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante acquisizione a vario titolo dei beni stessi», al fine di prevedere la possibilità per il Ministero della cultura di disporre di una quota dei proventi conseguiti in occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali anche per l'acquisizione a vario titolo dei beni culturali e non soltanto di avvalersene per fini di tutela e di valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
- all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - al comma 1 secondo periodo, le parole: «il comma 2 dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», al fine di aggiornare il riferimento al decreto legislativo 18 aprile 2016 al nuovo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - al comma 2-*bis*, le parole: «l'articolo 50 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 57, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» al fine di aggiornare il riferimento all'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 con il riferimento all'articolo 57, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (cc.dd. clausole sociali);
- all'articolo 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 luglio di ciascun anno, per» sono sostituite dalle seguenti: «mediante versamento

all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno, può», al fine di semplificare le procedure relative all'individuazione delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura da destinare alla remunerazione di eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale del Ministero della cultura; in particolare, si elimina il riferimento agli introiti dell'anno precedente, si sposta il termine dal 31 luglio al 15 dicembre e si rende esplicito che la destinazione alla remunerazione delle prestazioni per il lavoro straordinario del personale costituisce una facoltà dell'amministrazione;

- all'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, la parola: «musei», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «luoghi della cultura» e dopo le parole: «gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3» sono inserite le seguenti: «nonché dall'attuazione dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75», al fine di consentire l'attivazione di specifici progetti locali mediante l'utilizzo delle proprie risorse derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso, a tutti i luoghi della cultura dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura (musei, parchi archeologici, complessi monumentali, gallerie ecc.), precedentemente riservata solo agli istituti e ai musei dotati di autonomia speciale. Inoltre, viene estesa questa possibilità anche per l'utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 (c.d. riequilibrio finanziario).

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Le misure contenute nell'intervento normativo sono conformi ai principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazioni e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e risulta conforme agli strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Risulta pendente in Parlamento la seguente iniziativa normativa in materia analoga a quella trattata nell'art.7, comma 2, in ordine alla quale sono state avviate delle interlocuzioni con il Ministero del turismo:

AS 858 - 19ª Legislatura – De Poli (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) e altri, concernete “Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco”.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono da segnalare indicazioni della giurisprudenza e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità aventi ad oggetto le materie interessate dalle misure contenute nel provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Lo schema del provvedimento in esame non presenta nel suo complesso profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Lo schema del provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nello schema del provvedimento e si è tenuto conto delle modifiche e delle integrazioni intervenute nel tempo sui medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel provvedimento si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa nei casi indicati nella PARTE I, punto 3, della presente relazione. In particolare:

- l'articolo 6 inserisce il comma 357-*sexies* all'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di introdurre un termine decadenziale per la trasmissione della fattura da parte dei soggetti presso cui è possibile utilizzare la Carta della cultura Giovani e la Carta del merito;
- l'articolo 7, comma 1, interviene sull'art. 63, comma 4, primo periodo, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante l'inserimento delle parole: «e le Soprintendenze Archeologie, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione», al fine di includere le medesime tra gli iscritti di diritto all'elenco di cui al comma 1 del citato art. 63;
- l'articolo 7, comma 3, interviene sull'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 7 dicembre 2017, n. 203, mediante l'inserimento della lettera b-*bis*), al fine di annoverare nella classificazione delle opere cinematografiche anche le opere non adatte ai minori di anni 10;
- l'articolo 10, comma 1, interviene sull'articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, mediante l'inserimento delle parole: «, anche mediante acquisizione a vario titolo dei beni stessi», al fine di prevedere la possibilità per il Ministero della cultura di disporre delle risorse ivi previste anche per l'acquisizione a vario titolo dei beni culturali;
- l'articolo 10, comma 2, interviene sull'articolo 1-*ter* del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, al fine di aggiornare il riferimento normativo al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- l'articolo 11, comma 1, interviene sull'articolo 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, mediante la sostituzione di talune parole per semplificare le procedure ivi previste;
- l'articolo 11, comma 2, interviene sull'articolo 1-*ter*, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, mediante la sostituzione di talune parole per consentire l'attivazione di specifici progetti locali mediante le risorse ivi previste.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento produce effetti abrogativi impliciti con la seguente disposizione:

- articolo 8, comma 1: comporta la ridenominazione della Scuola dei beni e delle attività culturali di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, in “Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali”.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento fa ricorso a provvedimenti attuativi nelle seguenti disposizioni:

- articolo 1, comma 2: la disposizione prevede che il “Piano Olivetti per la cultura” sia adottato con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il ricorso ad atti successivi attuativi è volto al puntuale perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, mediante il Piano in questione, il cui contenuto altamente tecnico dovrà, inoltre, essere individuato in coerenza con gli strumenti di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e all'articolo 34 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60;
- articolo 3, comma 4: la disposizione prevede che con uno o più decreti del Ministro della cultura siano definite le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, i quali istituiscono risorse in favore del settore delle editorie e delle librerie. I successivi atti attuativi, pertanto, risultano connotati da contenuti altamente tecnici ed esecutivi e sono volti a definire in concreto le modalità operative (a titolo esemplificativo, i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari e i criteri per l'erogazione delle risorse) per l'attuazione delle previsioni *de quibus*;
- articolo 3, comma 6: la disposizione prevede che con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano definite le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 5, istituito ai fini dell'ampliamento dell'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo. I successivi atti attuativi, pertanto, risultano connotati da contenuti altamente tecnici ed esecutivi e sono volti a definire le modalità operative per l'attuazione della previsione in parola.

I suindicati atti successivi attuativi sono da adottare entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ritenuto congruo alla luce del contenuto degli stessi e dell'urgenza della relativa adozione.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.***

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento. Infatti, i dati e i riferimenti statistici relativi alla materia oggetto del provvedimento normativo in esame risultano già in possesso dell'Amministrazione e, pertanto, non è stato necessario acquisirli nuovamente.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Provvedimento: Decreto-legge recante “*Misure urgenti in materia di cultura*”

Amministrazione competente: Ministero della cultura

Referente AIR: Ufficio legislativo.

La relazione AIR è predisposta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, recante “*Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione*”.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il decreto legge si compone di **13** articoli.

All'**articolo 1** viene adottato il Piano Olivetti per la cultura con l'obiettivo di favorire lo sviluppo della cultura e sfruttarne le potenzialità in più ambiti. A tal fine verranno adottati uno o più decreti del Ministro della cultura per definire le misure attuative del piano, nei limiti delle risorse disponibili.

All'**articolo 2** si intendono promuovere ulteriori iniziative culturali nelle materie di stretta competenza del Ministero della cultura, istituendo una apposita Unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato.

L'**articolo 3** dispone, invece, misure straordinarie volte a favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età e a sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato. Inoltre, si pone l'obiettivo di ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate alla cultura, cd “terza pagina”.

All'**articolo 4** è autorizzata la spesa di 800 mila euro finalizzata alla celebrazione del 25° anniversario della Convenzione europea del paesaggio fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, in cui, tra l'altro, vengono definite le politiche e gli obiettivi volti alla salvaguardia e gestione del patrimonio paesaggistico.

L'**articolo 5** dispone misure necessarie e urgenti volte ad assicurare la continuità dell'attività e del funzionamento della Giunta storica nazionale e degli Istituti storici ad essa aderenti. In particolare, la norma si occupa di destinare dei contributi annui a ciascun ente al fine di garantire lo svolgimento delle attività istituzionali e il regolare funzionamento della struttura amministrativa, ivi incluse le dotazioni organiche.

Riguardo all'**articolo 6**, si prevede un termine entro il quale gli esercenti delle attività presso le quali è utilizzata la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito» che abbiano maturato il credito derivante dall'utilizzo delle medesime carte, debbano provvedere, a pena di decadenza, all'invio della relativa fattura entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'edizione in corso. In assenza di detto termine, infatti, si sono riscontrate difficoltà nella chiusura delle contabilizzazioni delle precedenti edizioni.

L'**articolo 7** è volto a predisporre una serie di misure per consentire una gestione efficiente su diversi fronti che impegnano il Ministero della cultura. In particolare, al **comma 1** è prevista l'iscrizione di diritto nell'elenco di cui al comma 1, dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione, misura necessaria e urgente anche a seguito della riorganizzazione attuata con il DPCM 57/2024 che ha soppresso i Segretariati regionali.

Il **comma 2** risponde invece all'esigenza di consentire la stabilizzazione del regime semplificatorio introdotto durante il periodo pandemico con l'articolo 38-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 in materia di realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali, ad oggi previsto sino al 31 dicembre 2024. L'urgenza di attivarsi è evidentemente di natura temporale, atteso l'avvicinarsi della prossima scadenza al 31/12 p.v. ed è finalizzata a sostenere ed incentivare l'industria culturale, attraverso il permanere del regime semplificatorio.

Infine, la misura di cui al **comma 3**, che si riferisce al settore delle opere cinematografiche, è volta ad introdurre una nuova categoria di opere classificabili come "opere non adatte ai minori di 10 anni". L'intervento normativo all'**articolo 8** stabilisce che la Scuola dei beni e delle attività culturali è ridenominata Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e che ad essa è affidato il coordinamento dei corsi di formazione erogati dal Ministero della cultura attraverso i propri uffici e istituti.

L'**articolo 9** dispone misure necessarie e urgenti in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla tutela del patrimonio culturale e delle attività culturali, al fine di sottrarre all'esecuzione forzata le risorse destinate ad un pubblico servizio in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo.

L'**articolo 10** dispone diverse misure necessarie e urgenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Quanto al **comma 1**, si prevede la possibilità per il Ministero di disporre dei proventi conseguiti in occasione di eventi culturali non soltanto per la tutela e valorizzazione, ma anche per l'acquisizione a vario titolo di beni culturali ai fini della loro tutela e valorizzazione.

Quanto al **comma 2** aggiorna il riferimento relativo alla deroga precedentemente legata al comma 2, dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016 ed ora, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, riferita al secondo periodo del comma 2, dell'articolo 7, del citato decreto legislativo n. 36/2023 (cd. valutazione di congruità economica dell'offerta e dei vantaggi per la collettività). Inoltre, viene aggiornato il riferimento all'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 con il riferimento all'articolo 57, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (cc.dd. clausole sociali).

Il **comma 3** dispone un'autorizzazione di spesa pari a 500 mila euro per contribuire fino al 31 dicembre 2024 al funzionamento della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea, che altrimenti vedrebbe compromessa la capacità di assolvere ai propri compiti istituzionali.

Quanto al **comma 4**, esso mira a preservare fino al 31 dicembre 2025 la gestione operativa sulla contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale per il Lazio, che, a completamento della riforma ministeriale di cui al DPCM n. 57/2024, verrà soppresso con successivo trasferimento delle relative funzioni alla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma.

All'**articolo 11**, **comma 1**, si prevede la necessità di semplificare le procedure relative all'individuazione delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura da destinare, in misura non superiore a 10 milioni di euro, alla remunerazione di eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale del Ministero. In particolare, si elimina il riferimento agli introiti dell'anno precedente, si sposta il termine dal 31 luglio al 31 dicembre e si rende esplicito che la destinazione alla remunerazione delle prestazioni per il lavoro straordinario del personale costituisce una facoltà dell'amministrazione.

Il **comma 2** prevede l'estensione della possibilità, prevista dall'art. 1-ter, comma 4, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, di attivare specifici progetti locali mediante l'utilizzo delle proprie risorse derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso, precedentemente prevista solo per gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale, a tutti i luoghi della cultura dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura (musei, parchi archeologici, complessi monumentali, gallerie ecc.) e anche all'utilizzo delle risorse derivanti c.d. riequilibrio finanziario.

L'**articolo 12** stabilisce che, con esclusione degli articoli, 2, 3, 4, 5 e 10, dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 13** detta disposizioni relative all'entrata in vigore e pubblicazione del decreto.

A ben vedere, dunque, trattasi di un provvedimento che si pone l'obiettivo di prevedere misure volte a rafforzare gli strumenti di promozione e valorizzazione della cultura.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il decreto-legge persegue il progresso socio-economico attraverso la cultura. In questa cornice, si intende far fronte a delle necessità ed urgenze attraverso la valorizzazione della cultura in tutti i suoi ambiti. Si indicano di seguito gli ambiti di intervento di più rilevante impatto:

- l'articolo 3, al comma 1, introduce misure volte a favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età.
Al comma 2, la norma, sulla scorta di quanto già previsto dall'art. 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, intende promuovere e sostenere la filiera dell'editoria libraria, ricomprendendo in modo innovativo anche quella digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico artistico. Nell'edizione del 2023, 5.547 biblioteche sono risultate beneficiarie del contributo per l'acquisto dei libri. L'intento è dunque quello di fornire ulteriori strumenti di sostegno al settore, destinando a tale scopo 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026;
- l'articolo 5 prevede un contributo a decorrere dall'anno 2025, ripartito tra le istituzioni culturali interessate, destinato per il 40 per cento alle spese relative allo svolgimento delle attività istituzionali e per il restante 60 per cento alle spese di funzionamento. La necessità di un tale intervento è giustificata dal fatto che tali Istituti ricevevano contributi pubblici esclusivamente attraverso la partecipazione a bandi regolamentati ex art. 1 della legge 534/1996, mentre, con tale disposizione si prevede un finanziamento *ex lege*;
- l'articolo 6 prevede un termine entro il quale i soggetti presso i quali è possibile utilizzare la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito» (ossia le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura, i parchi naturali e le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo) che abbiano maturato un credito debbano provvedere, a pena di decadenza, all'invio della relativa fattura entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa. L'introduzione della norma nasce dall'esigenza di risolvere una problematica emersa nel corso dell'indagine svolta dalla Corte dei conti rispetto all'iniziativa Bonus cultura 18app, in esito alla quale è stata riportata all'attenzione del Ministero della cultura la necessità di prevedere un termine di scadenza per la richiesta da parte degli esercenti del rimborso delle fatture. In effetti la mancanza di un termine perentorio per l'invio delle fatture ha generato la difficoltà di chiusura delle contabilizzazioni delle edizioni ormai da tempo concluse con conseguente giacenza di ingenti somme gestite dalla società Consap S.p.A. e, pertanto, la presente disposizione mira ad accelerare il più possibile la procedura di liquidazione delle fatture;
- l'articolo 7, comma 2, stabilizza, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il regime semplificatorio di cui all'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, introdotto in via sperimentale, durante il periodo pandemico, sino al 31 dicembre 2021 e annualmente prorogato sino al 31 dicembre 2024. Pertanto, in ottica di semplificazione della procedura per la realizzazione di spettacoli dal vivo relativi ad attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, si prevede che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, sia sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), eccetto i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo. In considerazione degli effetti incentivanti prodotti, nel corso degli anni, dal meccanismo previsto dal citato articolo 38-bis, comma 1, la presente disposizione è volta a rendere permanente il regime semplificatorio ivi disciplinato,

- al fine di agevolare la realizzazione degli spettacoli dal vivo e delle proiezioni cinematografiche, fornendo ulteriori stimoli alla crescita nel settore;
- l'articolo 9 dispone misure urgenti in materia di impignorabilità dei fondi del Ministero della cultura prevedendo, al comma 1, che non siano soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati, in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. La proposta normativa è finalizzata a sottrarre all'esecuzione forzata le risorse destinate ad assicurare funzioni pubbliche particolarmente meritevoli (i.e. tutela del patrimonio culturale) che frequentemente costituiscono oggetto di pignoramenti, pregiudizievoli del buon andamento del Ministero della cultura. I commi 2 e 4 recano indicazioni operative per i titolari dei centri di responsabilità ai fini dell'individuazione periodica delle somme interessate dalla presente disposizione, mentre il comma 3 dispone che le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione della stessa non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

La misura in questione è volta a porre rimedio alle criticità registratesi nelle situazioni contabili degli Uffici di questo Dicastero a causa delle azioni esecutive di varia natura azionate nei riguardi del Ministero della cultura. Nel corso degli anni, in particolare, dette contabilità sono state continuo oggetto di pignoramenti direttamente incidenti sulla disponibilità finanziaria degli Uffici, comportando l'indisponibilità di ingenti somme di denaro e conseguente difficoltà nell'espletamento dei relativi compiti istituzionali. Si consideri, a titolo esemplificativo, che nel corso del 2021 il Segretariato regionale per il Lazio ha rappresentato l'indisponibilità di somme pari ad € 14.826.588,06 dovute ai pignoramenti azionati contro il Ministero, con gravi ripercussioni sulla disponibilità finanziaria relativa agli interventi di messa in sicurezza per i danni post Sisma del reatino;

- l'articolo 11, comma 2, estende la possibilità prevista dall'art. 1-ter, comma 4, del decreto-legge n. 104/2019 di attivare specifici progetti locali mediante l'utilizzo delle proprie risorse derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso, precedentemente prevista solo per gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale, a tutti i luoghi della cultura dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura (musei, parchi archeologici, complessi monumentali, gallerie ecc.). Inoltre, viene estesa questa possibilità anche all'utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 (c.d. riequilibrio finanziario).

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Il presente decreto legge si pone l'obiettivo di far fronte a straordinarie necessità ed urgenze volte a favorire lo sviluppo della cultura come bene accessibile e integrato nella vita della comunità, a promuovere la cultura come strumento di dialogo e di integrazione, a promuovere la lettura, a rafforzare la rete delle biblioteche, a tutelare le librerie di prossimità e quelle storiche come strumenti di socialità e di educazione intellettuale e civica, ad ampliare l'offerta culturale dei quotidiani a diffusione cartacea, a sostenere le Istituzioni culturali.

Lo scopo principale è quello di favorire lo sviluppo della cultura e sfruttarne le potenzialità in più ambiti, coerentemente con il programma di Governo.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati sarà verificato attraverso il monitoraggio, a cura del Ministero della cultura e dei Dipartimenti e delle Direzioni generali, titolari delle specifiche attività previste dal provvedimento, nonché dell'efficacia complessiva dell'intervento negli ambiti investiti dalle singole disposizioni, mediante l'analisi dei dati prodotti dagli uffici di volta in volta

coinvolti, comparandoli con i dati riferiti al periodo precedente all'entrata in vigore del presente intervento.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

In ragione della necessità e dell'urgenza di provvedere sulla pluralità di ambiti oggetto delle misure del decreto, si è reso necessario il ricorso allo strumento del decreto-legge. La c.d. opzione zero non è stata presa in considerazione in quanto impedirebbe il raggiungimento in tempi utili degli obiettivi sopra menzionati.

3.1. Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'insieme delle norme previste ha un impatto sociale, trattandosi di previsioni volte a produrre benefici per l'intera collettività, con particolare riferimento all'obiettivo di promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, ivi incluse quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano e spopolamento.

In particolare, l'intervento normativo dovrebbe assicurare la massima promozione della cultura, anche digitale, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

In termini di destinatari, gli impatti economici attesi riguardano soprattutto:

- le disposizioni contenute all'articolo 3, commi 1 e 2. Al riguardo, si illustra di seguito la ripartizione per area geografica del contributo alla filiera dell'editoria libraria negli anni 2022-2023.

Contributo librerie per area geografica	2022			2023			Totale		
Regioni	N.	Importo	In %	N.	Importo	In %	N.	Importo	In %
Abruzzo	84	416.025	1,39	87	431.671,92	1,44	171	847.697,40	1,41
Basilicata	67	276.310,75	0,92	68	276.898,88	0,92	135	553.209,63	0,92
Calabria	144	642.438,00	2,14	132	590.677,20	1,97	276	1.233.115,20	2,06
Campania	206	990.477,50	3,30	218	1.045.323,23	3,48	424	2.035.800,73	3,39
Emilia-Romagna	395	2.584.722,83	8,62	416	2.591.844,59	8,64	811	5.176.567,42	8,63
Friuli-Venezia Giulia	206	1.151.399,30	3,84	217	1.180.145,02	3,93	423	2.331.544,32	3,89
Lazio	260	1.573.662,08	5,25	286	1.687.994,08	5,63	46	3.261.656,16	5,44
Liguria	123	734.126,19	2,45	130	735.172,24	2,45	53	1.469.298,43	2,45
Lombardia	1.199	6.807.975,35	22,69	1.222	6.673.381,33	22,24	2.421	13.481.356,68	22,47
Marche	149	750.966,65	2,50	164	788.375,66	2,63	13	1.539.342,31	2,57
Molise	26	130.358,78	0,43	48	166.260,24	0,55	74	296.619,02	0,49
Piemonte	544	2.762.484,52	9,21	582	2.860.884,60	9,54	1.126	5.623.369,12	9,37
Puglia	217	1.159.507,33	3,87	200	1.054.391,81	3,51	417	2.213.899,14	3,69

Sardegna	371	1.891.763,27	6,31	365	1.821.002,81	6,07	736	3.712.766,08	6,19
Sicilia	264	1.521.893,04	5,07	275	1.564.054,82	5,21	539	3.085.947,86	5,14
Toscana	271	1.755.790,03	5,85	278	1.725.478,04	5,75	549	3.481.268,07	5,80
Trentino-Alto Adige	181	1.004.823,37	3,35	186	964.309,08	3,21	367	1.969.132,45	3,28
Umbria	56	380.473,16	1,27	64	391.164,79	1,30	120	771.637,95	1,29
Valle d'Aosta	38	182.128,22	0,61	40	187.420,63	0,62	78	369.548,85	0,62
Veneto	561	3.282.673,17	10,94	569	3.263.536,04	10,88	1.130	6.546.209,21	10,91
Totale	5.362	29.999.999,02	100,00	5.547	29.999.987,01	100,00	10.909	59.999.986,03	100,00

Come si può notare, la procedura ha selezionato tre specifiche categorie di beneficiari ossia le biblioteche statali, le biblioteche di enti territoriali e le biblioteche che già beneficiano dei contributi risalenti alle leggi n. 534/1996 e n. 549/1995. Dalla tabella emerge come la ripartizione di domande e contributi sia indicativa della diffusione diversificata delle biblioteche sul territorio nazionale e anche della relativa differenza dimensionale tra le varie aree del Paese. La disposizione di cui all'art. 3, comma 2, oltre a riferirsi alla medesima categoria di beneficiari per gli anni 2022 e 2023, si estenderà anche alla filiera digitale;

- all'articolo 5 vengono destinati contributi per le spese relative allo svolgimento delle attività istituzionali e per le spese di funzionamento della Giunta storica nazionale, dell'Istituto italiano per la storia antica, dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e dell'Istituto italiano di numismatica. Si rappresenta la finalità perseguita dalla disposizione consistente nell'uniformare le modalità di contribuzione dei 7 Istituti della rete, di cui solo 3 (Istituto storico italiano per il medio evo, Istituto per la storia del risorgimento, Domus Mazziniana) risultavano finanziati per legge;
- le disposizioni contenute all'articolo 6, che introducono un termine decadenziale per l'invio, da parte dei soggetti presso i quali è possibile utilizzare la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito» che abbiano maturato un credito, della relativa fattura, da inviare entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa. I destinatari della misura, pertanto, sono le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura, i parchi naturali e le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, che abbiano maturato un credito connesso alla suddetta iniziativa;
- l'introduzione della norma nasce dall'esigenza di risolvere una problematica emersa nel corso dell'indagine svolta dalla Corte dei conti rispetto all'iniziativa Bonus cultura 18app. In esito alle indicazioni fornite dalla medesima, pertanto, al fine di accelerare il più possibile la procedura di liquidazione delle fatture, l'articolo si propone: a) per le edizioni future, di stabilire un termine decadenziale di 90 giorni per l'invio delle fatture che consenta di determinare con esattezza e in tempi brevi le risorse che il Ministero deve erogare alla società Consap ai fini del rimborso dei voucher evitando in tal modo la formazione di ingenti somme giacenti in gestione a Consap S.p.A.; b) per le edizioni già concluse, di chiudere le contabilizzazioni fissando la data del 31.03.2025 quale termine decadenziale entro il quale, ai fini della liquidazione, gli esercenti sono tenuti ad inviare le relative fatture. Si tratta di crediti maturati ormai da anni che risultano non ancora fatturati e le cui risorse (che ammontano allo stato attuale ad euro 21.652.876,19) non possono, a normativa vigente, essere versate in conto entrata in assenza della presente norma;
- la misura di salvaguardia introdotta dall'articolo 9, che sottrae a potenziali azioni esecutive i fondi del Ministero della cultura destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio

- culturale, al fine di consentire agli Uffici di questo Dicastero il pieno e corretto svolgimento dei compiti istituzionali ad essi attribuiti;
- l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 3, volta a fornire un contributo al funzionamento della Fondazione Museo di fotografia contemporanea, con la quale il Ministero della cultura, in data 21 marzo 2024, ha sottoscritto un accordo di valorizzazione finalizzato all'ingresso del medesimo Dicastero in qualità di socio ai fini della valorizzazione e tutela del patrimonio fotografico di cui la Fondazione è in possesso;
 - la previsione di cui all'articolo 11, comma 2, che estende la possibilità prevista dall'art. 1-ter, comma 4, del decreto-legge n. 104/2019 di attivare specifici progetti locali mediante l'utilizzo delle proprie risorse derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso, precedentemente prevista solo per gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale, a tutti i luoghi della cultura dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura (musei, parchi archeologici, complessi monumentali, gallerie ecc.). Inoltre, viene estesa questa possibilità anche per l'utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 (c.d. riequilibrio finanziario).

3.2 Impatti specifici

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese. Di contro, infatti, le misure del provvedimento sono anche volte a favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, salvaguardando al contempo la filiera dell'editoria libraria già esistente caratterizzata da lunga tradizione e interesse storico artistico.

L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto contiene disposizioni conformi al quadro regolatorio euro-unitario.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento è il Ministero della cultura, per il tramite dei Dipartimenti e delle Direzioni generali.

4.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento normativo in esame verranno attuati dai Dipartimenti e delle Direzioni generali, nell'ambito di competenza e delle proprie funzioni istituzionali, attraverso le risorse a disposizione.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0124940